

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA

Repertorio n.

Codice fiscale e Partita Iva ATER : 00040490773

Partita Iva Appaltatore :

CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITA' ELETTRONICA

CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitrè) il giorno ... (.....) del mese di in Matera, presso la sede dell'ATER di Matera sita alla Via Benedetto Croce n.2, innanzi a me, Ufficiale Rogante dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Matera, tale nominata giusta deliberazione dell'A.U.n.14/2012 del 27.02.2012, autorizzata al rogito del presente contratto ai sensi dell'art. 151 del T.U. 28/04/1938 n.116, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi in comune accordo e con il mio consenso rinunziato,

- Il Direttore dell'ATER sig. (di seguito Stazione Appaltante o committente) nato a il giorno(C.F.) e domiciliato per la carica alla Via Benedetto Croce n.2, (codice fiscale 0004049773), nominato con , cui compete la stipula dei contratti dell'Azienda e che, per effetto della stessa agisce ed interviene in questo atto in rappresentanza dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica per la Provincia di Matera;

- il Sig. (di seguito Appaltatore), nato a

.....(.....) iled ivi domiciliato alla Via
..... C.F.:.....legale rappresentante dell'impresa
..... con sede in
alla ViaP.Iva iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura dial n. R.E.A. n. (in seguito per brevità "Impresa") .

Dell'identità personale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certa.

PREMESSO

-che con delibera dell'A.U. n. del è stato disposto di provvedere all'appalto del Servizio di reception, portierato e vigilanza presso la sede dell'ATER di Matera per la durata di anni quattro, come meglio specificato nella relazione tecnico illustrativa e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per l'importo complessivo a corpo da porre a base d'asta di € (.....) e di incaricare il Dipartimento "Stazione Unica Appaltante" della Regione Basilicata di indire ed espletare la gara per conto dell'ATER di Matera ed approvato lo schema di contratto (che questo contratto riproduce);

- che il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata — Ufficio Appalti di Servizi e Forniture con determina dirigenziale n. del , ha indetto una gara d'appalto con procedura telematica aperta ai sensi dell'art. per l'affidamento del Servizio di cui trattasi, per un importo a base di gara di €. oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del _____, ex art. _____ del medesimo Decreto Legislativo;

- che con successiva determina dirigenziale n. _____ del _____ , il

Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata — Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, ha disposto l'aggiudicazione efficace del " _____ — lotto n. " a favore del _____ C.F. _____

l'ATER, preso atto che nei confronti dell'appaltatore non sussistono cause ostative alla stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 67 del D. Leg.vo n. 159/2011 come modificato dal D. Leg.vo 218/12 come da certificato recante la dicitura antimafia rilasciato dal Ministero dell'Interno — Banca

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data _____, prot.

(oppure)

che l'efficacia dell'aggiudicazione è stata disposta in forza della decorrenza del termine di cui all'art. 88 comma 4 del D. lgs 159/2011 circa l'acquisizione del certificato recante la dicitura antimafia rilasciato dal Ministero dell'Interno — Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia e che pertanto, nelle more del rilascio di detta informazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di competenza, dovessero sussistere nei confronti dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto;

– è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione sul Profilo Committente e sulla piattaforma di e-procurement del "Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata";

– preso atto che l'appaltatore risulta in possesso della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in L. n. 266 del 22 novembre 2002, come da DURC on line n. _____ del _____ richiesto dall'ATER di Matera;

– che la società ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione in data ____ circa la composizione societaria;

- che è trascorso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni di cui all'art. 18 c. 3 del D. lgs 31.03.2023 n. 36 e [ss.mm.ii.](#);

- che l'appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo mediante polizza

fidejussoria n. _____ rilasciata dalla "_____ — Agenzia di _____" in data _____ dell'importo di €. _____ pari al ____ % del costo del servizio, ridotta del %

+% come risultante dalla relativa scheda tecnica strutturata ai sensi del D.M. 31 del 19.01.2018.

Detta garanzia fideiussoria, che sarà progressivamente svincolata come prescritto dalla legge, deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta nei limiti dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell' ATER, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debito principale di cui all'art. 1944 del c.c.;

3. inopponibilità all'ATER dell'eventuale mancato pagamento dei premi;

– che con deliberazione di A.U. n. del l'ATER ha preso atto dell'aggiudicazione in favore del _____ di _____);

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1— Oggetto, importo, durata e decorrenza del contratto

Oggetto del presente contratto è il servizio di reception, portierato e vigilanza presso la sede dell'ATER di Matera con sede legale sita in Via Benedetto Croce n.2 Matera, per le cui caratteristiche si rimanda agli atti di gara.

L'importo complessivo dell'appalto è fissato in complessivi € -----

---() IVA esclusa e comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € non soggetti a ribasso.

Il contratto avrà durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Art. 2 — Condizioni generali del contratto

L'affidamento del servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile, delle norme contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e Tecnico

d'appalto e negli atti presupposti e consequenziali, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che, anche se non allegati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3 - Variazioni al Progetto ed al Corrispettivo

Qualora l'ATER, per mezzo del RUP, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del D.Lgs. n. 36 del 2023, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice.

Art. 5 - Fatturazione, termini e modalità di pagamento

L'appalto è a corpo e il canone è dovuto in misura fissa. Il corrispettivo è quello offerto sulla base degli importi indicati in sede di gara. L'Appaltatore pertanto, presenterà fatture mensili posticipate pari ad 1/12 dell'importo annuo offerto.

Le fatture dovranno essere intestate All'ATER, via Benedetto croce n.2, MATERA, Partita Iva 00040490773 e trasmesse in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFAFD4

Il pagamento è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed è subordinato all'accertamento della corretta esecuzione del contratto, alla rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e alla verifica della regolarità contributiva tramite DURC acquisito d'ufficio dall'ATER.

In caso di DURC non regolare, il credito rimarrà inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva o definita la regolarizzazione del debito stesso.

Nel caso di contestazione della fattura i termini di pagamento resteranno sospesi per il periodo intercorrente dalla data di contestazione alla data di definizione della pendenza.

Nel caso di ritardo nei pagamenti il fornitore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto.

Gli oneri finanziari per eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

Il pagamento delle attività di portierato, avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, e dovrà riportare il computo delle ore impiegate. Alla fattura dovranno essere allegate le copie dei fogli di lavoro con la firma del Responsabile del Servizio e del DEC. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

Art. 6 — Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare all'ATER gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'ATER si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 7 — Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto

A garanzia degli obblighi contrattuali di cui al presente contratto l'aggiudicatario ha costituito la prescritta garanzia definitiva ai sensi del comma 9 dell'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023

a mezzo di _____ per l'importo di € _____ rilasciata da _____.

Art. 8 — Obblighi inerenti la salute e la sicurezza

Il fornitore si impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente servizio rispettando tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del suo personale dipendente.

Il Fornitore deve eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

La ditta dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare, esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto. Per le attività da effettuare presso le sedi dell'ATER la ditta dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenze) predisposto dall'Ente e dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 della legge 123/07 e s.m. e i. (D. Lvo 81/08).

Art. 9 — Personale dell'impresa

L'impresa dovrà comunicare all'ATER, prima dell'inizio del servizio, le generalità complete di tutto il personale che verrà impiegato per l'esecuzione del contratto in oggetto e dovrà tempestivamente comunicare per iscritto, ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo personale. Nessuna persona non preventivamente indicata può accedere ai locali dell'Ente.

L'Impresa dovrà inoltre provvedere affinché ogni dipendente sia provvisto di divisa da lavoro ed esponga apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente il nome, il cognome, e l'indicazione del datore di lavoro.

Per adempiere alle prestazioni l'Impresa si avvarrà di personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva.

Il personale dell'Impresa, che presterà il servizio all'interno dei locali dell'Agenzia dovrà essere dotato a cura e spese dell'Impresa, di ogni idoneo dispositivo di protezione individuale e collettivo in relazione alle attività da svolgere, di cui l'Impresa intenderà dotarlo, in base alla propria valutazione dei rischi e al contenuto del DUVRI.

L'Impresa deve regolarmente soddisfare gli obblighi retributivi, delle assicurazioni sociali ed infortunistiche relative ai propri dipendenti, tenendo sollevata l'ATER da ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale in relazione alla violazione di tali obblighi di legge.

L'ATER in caso di violazione di quanto prescritto al precedente comma, previa comunicazione all'Impresa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero

che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'Impresa non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni.

Art. 10 — Obblighi e responsabilità dell'impresa

Ogni responsabilità inerente alla gestione dei servizi appaltati è interamente a carico all'Impresa. In questa responsabilità è compresa anche quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

L'Impresa dovrà procedere, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ATER, ad un'attenta visita dei locali oggetto dei servizi, ad una ponderata valutazione dei rischi da interferenze per la salute e la sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta _____ con i propri capitali, con propri mezzi tecnici e materiali occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'Impresa ed a suo rischio.

La Ditta _____ assume l'obbligo di osservanza del contratto collettivo nazionale della categoria, nelle sue parti normative ed economiche, nonché degli specifici accordi integrativi assunti

in sede locale con particolare riguardo ai minimi retributivi tabellari e alla salvaguardia dell'occupazione sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, che dei soci lavoratori delle cooperative.

È fatto obbligo alla Ditta _____ di impiegare proprio personale salariato, di pagarne le competenze, di assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali e infortunistici e di rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri dipendenti e di dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali nazionali e territoriali del proprio settore.

L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento ad essa richiesti a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili all'Impresa o al personale di cui l'Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.

L'Impresa deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall'uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.

L'Impresa si obbliga a procedere, tempestivamente ed a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell'ambito degli spazi interessati al servizio. L'Ente si riserva, comunque, in caso di inottemperanza dell'Impresa, di procedere d'ufficio al ripristino delle cose danneggiate, con addebito delle spese a quest'ultima e di irrogare, altresì, una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

Tale atto, redatto in contraddittorio tra il DEC e l'Impresa, costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'Impresa.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti dei terzi e del personale tutto dell'ATER derivante dalla gestione del servizio, o ad esso in qualunque altro modo connesso o ricollegabile, sarà coperta da polizza assicurativa,, per danni a persone e cose.

Art. 11 — Oneri a carico dell'ATER

Sono a carico dell'Azienda unicamente i seguenti oneri:

- a) pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa per l'espletamento del servizio;
- b) l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sui pagamenti effettuati all'Impresa.

Art. 12 - Subappalto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023 e smi, solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell'art. 119 e, al momento della richiesta dell'autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto nonché contestuale la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui al Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art.124 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 - Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga espletato regolarmente o non sia conforme a quanto previsto dal presente contratto, l'Amministrazione

applicherà all'impresa le penali nella misura e secondo la procedura indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui la Ditta _____ non provvedesse ad eseguire in tutto o in parte il servizio di vigilanza alla stessa assegnato, o trascurasse l'adempimento delle condizioni di cui sopra con particolare riferimento agli obblighi prescritti, l'ATER potrà, in pieno diritto, risolvere il contratto in qualunque tempo salvo preavviso di dieci giorni. Le eventuali maggiori spese saranno a carico dell'Impresa, così come eventuali danni.

Art. 15 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Al fine del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale della società in _____.

Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate mediante PEC (posta elettronica Certificata) inviata al seguente indirizzo: atermater@cert.ruparbasilicata.it. Il contratto è stipulato "a corpo".

Art. 16 — Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003 (Codice della Privacy) e ss.mm.ii. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza e liceità, nel rispetto delle regole stabilite dagli art. 31 e seguenti.

Le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

Il Titolare del Trattamento dati è l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (di seguito per brevità "ATER") MATERA con sede alla via Benedetto Croce n. 2, 75100 Matera (MT), contattabile ai seguenti recapiti: Tel. +39 0835 301111 / Fax +39 0835 301238 Email: info@atermatera.it -

Pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it

L'ATER. di Matera ha designato MAGGIOLI S.P.A., quale responsabile della protezione dei dati, il cui referente è l'Avv. Nadia Corà contattabile ai seguenti recapiti: Via San Martino 8/B – 46049 Volta Mantovana (MN) - Tel. + 39 0376.803074 – email: consulenza@entionline.it – p.e.c.: professionisti@pec.ncpg.it.

Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018, al solo scopo di poter efficacemente adempire agli obblighi contrattuali e pre-contrattuali, nonché agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali, nonché agli adempimenti amministrativo-contabili connessi all'attività della ATER Matera. Il conferimento dei dati è volontario, ma in mancanza dei dati richiesti non sarà possibile per il Titolare del Trattamento dare esecuzione al contratto. L'interessato, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver ricevuto da parte della ATER MATERA le informazioni riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del

Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 17– Clausola sociale

L'Affidatario dichiara di accettare espressamente la c.d. “clausola sociale” prevista in coerenza con L'art. 57 del Codice e, nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con la propria organizzazione aziendale e con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del servizio, si rende disponibile al riassorbimento di n. lavoratori, cui verrà applicato il CCNL e nello specifico: n.(qualifica professionale:), livello retributivo....., anzianità di servizio nello specifico settore di riferimento, ore complessive settimanali di svolgimento delle attività in relazione all'affidamento del servizio, n.... A tal fine, si considera applicabile il “progetto di assorbimento” così come delineato nell'offerta progettuale presentata dall'Affidatario in sede di procedura di affidamento. L'inadempimento degli obblighi assunti dall'Affidatario in coerenza con il suddetto “piano di assorbimento” comporta l'applicazione dell'art. 122, c.3 del Codice, in quanto inadempimento di obbligazioni contrattuali. In tal caso, il RUP, su segnalazione del DEC contesterà i relativi addebiti all'Affidatario, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negative dette controdeduzioni o scaduto inutilmente il predetto termine di 15 (quindici) giorni, la Stazione Appaltante dichiarerà il contatto risolto.

Articolo 18. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto e sue consequenziali, di rogito, di bollo comprese quelle di registrazione e copia sono a carico dell'impresa e comunque l'imposta dovuta è pari ad euro 40

ed è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico.

Articolo 19. Arbitrato

E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia è competente il Foro di Matera.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si rinvia alle norme del "Capitolato Speciale di appalto", alle Condizioni contrattuali di cui al disciplinare, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti

Dichiarazione di cui al D.P.R. 62/2013

L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e smi, il Sig....., sottoscrivendo il presente contratto, attesta la non conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque il non conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ATER, approvato con delibera dell.A.U.n.85/2015 del 06/11/2015, di cui si dichiara di aver ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto

L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al capitolato speciale d'appalto quale documento contrattuale. L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Dichiarazioni riguardo il rispetto del protocollo d'Intesa per la legalità sottoscritto fra l'ATER di Matera e la Prefettura di Matera in data 07.12.2022

La sottoscritta Impresa, dopo aver preso completa visione e lettura, si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel protocollo "Intesa per la legalità", sottoscritto tra la Prefettura

di Matera e l'ATER di Matera in data 07.12.2022, dichiara di essere pienamente consapevole ed accetta il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 7 del medesimo Protocollo.

La sottoscritta Impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara.

L'Appaltatore, Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Subaffidamento, si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Le stazioni appaltanti, l'Appaltatore in caso di Subappalto o Sub-contratto, il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Sub-affidamento, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 – bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale. La sottoscritta impresa si impegna in particolare a denunciare all'Autorità Giudiziaria o

agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, nella fase dell'esecuzione del contratto. Della denuncia è tempestivamente informato in forma riservata il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare l'ATER di Matera.

La sottoscritta Impresa e tutti i soggetti della Filiera assumono a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità.

La sottoscritta Impresa si impegna a far rispettare il protocollo d'Intesa di legalità dai propri subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui sopra contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al subappaltatore/subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da questi ultimi stipulati con gli ulteriori Sub-affidatari della Filiera delle Imprese.

La sottoscritta Impresa si impegna a che il subappaltatore inserisca nei proprio contratto di Subappalto/ Sub-contratto una clausola che ne subordini sospensivamente l'efficacia alla preventiva acquisizione, da parte dell'ATER di Matera delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, nei confronti del cessionario. Analoga disciplina è prevista per tutti quei soggetti della filiera che stipuleranno una cessione dei crediti per cui la sottoscritta impresa si impegna ad inviare all'ATER di Matera la documentazione relativa al soggetto cessionario per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia.

La sottoscritta Impresa, nel caso di appalti direttamente aventi ad oggetto “Attività sensibili”, si impegna a richiedere la comprova dell’avvenuta o richiesta iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, (cd. *white list*) nei confronti del proprio Subappaltatore o sub – contraente nonché da quest’ultimi, tramite inserimento di analoga disciplina nei contratti, di qualunque importo, della Filiera delle Imprese.

L’ATER di Matera e la sottoscritta impresa si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dai soggetti della filiera.

L’ATER procederà all’immediata ed automatica risoluzione contrattuale nel caso di esito interdittivo dell’Informazioni antimafia successiva alla stipula del Contratto d’Appalto o dei contratti della Filiera, fatto salvo quanto previsto dall’art.94 c. 3 del Codice Antimafia e dall’art.32, c.10, del D.L. n.90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 n.114.

Restano a carico della ditta interdetta i gravami economici conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del contratto vengano disposte, anche per effetto di variazioni societarie dell’impresa, ulteriori informazioni antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, il contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto con revoca dell’eventuale subappalto autorizzato.

Costituisce altresì motivo di risoluzione ipso facto dell’affidamento e del contratto la mancata osservanza della clausola sociale.

E richiesto, io ufficiale rogante ho redatto il presente contratto da me predisposto in modalità elettronica mediante strumenti informatici e software di videoscrittura su pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma, lo approvano in ogni paragrafo ed articolo e lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913, n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. Altresì vale per agli allegati al presente contratto, Capitolato Speciale, Offerta Tecnica, Offerta economica, Protocollo d'Intesa per la legalità", Patto d'Integrità, Codice di Comportamento, Informativa sul trattamento dei dati personali dei quali ho omesso la lettura essendo ben noti per cui, a conferma, le parti li accettano punto per punto e pagina per pagina e li sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913, n.89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

La STAZIONE APPALTANTE

Il Direttore dell'ATER

L'IMPRESA APPALTATRICE

In persona del Legale rappresentante della società, con sede inalla ViaP. Iva dichiara, altresì, di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Ed infine io Ufficiale Rogante attesto che le firme sono state apposte in mia presenza dal Direttore.
dell'Ater di Matera e dalR.L. della con sede in
..... alla ViaP. Iva, previo
accertamento della loro identità personale, della validità della carta digitale utilizzata e del fatto
che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

L' Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce